



44354-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola -Presidente -
Luca Ramacci
Claudio Cerroni
Enrico Mengoni
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 1883 sez.
UP - 06/10/2021
R.G.N. 37346/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, nel procedimento a carico di

(omissis) , nata a (omissis)
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23-07-2020 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti;

letta la memora trasmessa dall'avvocato (omissis) , difensore di fiducia degli imputati, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 luglio 2020, il Tribunale di Asti assolveva, perché il fatto non costituisce reato, (omissis) e (omissis) dal reato di cui agli art. 95-93 comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001, a loro contestato perché, la prima quale proprietaria dei lavori, il secondo quale legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, effettuavano sull'immobile sito in (omissis) lavori edilizi consistiti nella realizzazione di un rinforzo strutturale di un muro di fabbricato mediante la posa di pali in calcestruzzo di profondità pari a 8 metri, in assenza di titolo abilitativo, ovvero, trattandosi di zona sismica, omettendo di presentare denuncia dei lavori con progetto strutturale, fatto accertato in (omissis).

2. Avverso la sentenza del Tribunale piemontese, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Asti, sollevando un unico motivo, con cui è stata censurata la formulazione del giudizio assolutorio, con particolare riferimento alla valutazione sulla sussistenza dello stato di necessità; si osserva al riguardo che la contestazione elevata a carico degli imputati non era quella di aver eseguito i lavori in esame, ma di averli iniziati senza aver presentato all'Autorità comunale la denuncia di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che, nel caso di specie, era certamente possibile predisporre una denuncia dei lavori urgenti da eseguire, descrivendoli anche sommariamente, con riserva di integrare la denuncia e di allegare apposita documentazione. Come evidenziato dal teste (omissis), invero, nella vicenda in esame non vi era alcuna condizione di assoluta costrizione che impedisse agli imputati di presentare la denuncia di rito, anche avvalendosi dei mezzi telematici che consentono di superare la necessità di accedere agli uffici pubblici, per cui, stante l'assenza di un pericolo imminente tale da escludere una minima dilazione e non essendo stata presentata alcuna documentazione, neanche carente, doveva ritenersi erroneamente applicato l'art. 54 cod. pen.

2.3. In data 28 settembre 2021, il difensore degli imputati ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso, osservando che lo stesso Procuratore ricorrente ha confermato i dati fattuali posti a fondamento della pronuncia assolutoria, ovvero l'esecuzione dei lavori, la loro necessità e la pericolosità del sito: i lavori di consolidamento era dunque funzionali a evitare un possibile cedimento, per cui doveva ritenersi corretto il giudizio del Tribunale di Asti circa l'esistenza di un pericolo concreto e attuale di crollo del muro perimetrale, il che aveva reso inesigibile la presentazione della prescritta denuncia prima dell'inizio dei lavori. Tale denuncia, in ogni caso, una volta eseguiti i lavori, è intervenuta prontamente, risalendo al maggio 2017 la pratica di sanatoria n. 124 del 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Prima di soffermarsi sul merito delle censure sollevate nel ricorso, si ritiene utile una breve ricostruzione della vicenda storica oggetto di giudizio, che nella sua scansione fenomenica non risulta invero contestata.

Orbene, emerge dalla sentenza impugnata che, in data 15 marzo 2017, veniva eseguito un sopralluogo in (omissis), alla (omissis), presso il complesso (omissis) di proprietà dell'azienda agricola (omissis), la cui legale rappresentante veniva identificata in (omissis); nel corso del sopralluogo veniva constatata l'esecuzione di lavori, curati da un'impresa di cui era titolare (omissis) e finalizzati alla messa in sicurezza del muro del fabbricato, che presentava dei cedimenti, per cui erano stati creati dei fori interrati, all'interno dei quali sarebbero stati realizzati dei pali in calcestruzzo collegati tra loro allo scopo di realizzare il sostegno strutturale per il muro del fabbricato.

In seguito al sopralluogo, il Comune di (omissis) emetteva un'ordinanza di sospensione dei lavori e successivamente la società proprietaria del fabbricato, nel maggio 2017, avviava una pratica per ottenere la sanatoria delle opere.

Al termine dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto strutturale trasmesso dal progettista e sulla scorta della documentazione integrativa inviata, il Settore Tecnico Regionale di (omissis) comunicava la conformità del progetto in sanatoria alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni in area sismica.

Quanto alla tipologia dei lavori eseguiti, il coordinatore della sicurezza del cantiere e il collaudatore delle opere strutturali, l'arch. (omissis), dopo aver riferito che presso la (omissis) erano in corso lavori di rifacimento del tetto e di sistemazione della manica interna del fabbricato oggetto di una pratica edilizia del 2015, ha precisato che, nel corso dei lavori, si è palesata l'esigenza di ripristinare il muro di confine, in quanto presentava delle crepe e delle problematiche strutturali che si stavano aggravando, in considerazione dell'innalzamento del livello della strada provinciale di circa 1,5 mt. (strada a intenso scorrimento) rispetto alla base del muro e dell'accumulo dell'acqua piovana a ridosso del muro, situazione che rendeva assolutamente necessario un intervento per drenare l'acqua piovana e rinforzare la struttura muraria, che era peggiorata in particolar modo all'indomani dell'ampliamento della carreggiata verso il perimetro dell'edificio e delle forti vibrazioni causate dal traffico intenso.

Il consulente della difesa arch. (omissis) ha specificato che, vista l'imminenza del pericolo di cedimenti del muro, si è proceduto ad effettuare delle perforazioni nel terreno antistante per posizionare una serie di micropali in cemento collegati da una trave lungo il muro di confine per un'estensione complessiva di 17,70 metri, essendo stata predisposta, subito dopo, un'integrazione della pratica edilizia.

Dopo il sopralluogo, avvenuto senza che fosse denunciata l'esecuzione dei lavori, è stato avviato e poi completato l'iter amministrativo relativo all'intervento in esame e, in data 9 ottobre 2018, vi è stato il collaudo statico della struttura.

2. Tanto premesso, il Tribunale è pervenuto all'assoluzione degli imputati (omissis) e (omissis) perché il fatto non costituisce reato, osservando che l'intervento di rinforzo del muro strutturale, avviato in assenza del titolo abilitativo e della presentazione della denuncia dei lavori al competente Ufficio tecnico regionale ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, si è reso necessario al fine di evitare il pericolo concreto e attuale di crollo del muro perimetrale della (omissis) lungo l'adiacente strada provinciale.

La condotta contestata dunque, per quanto illecita, è stata ritenuta scriminata dallo stato di necessità derivante dal pericolo concreto e attuale di un danno grave all'incolumità delle persone in transito sulla carreggiata della strada provinciale dove insisteva il muro perimetrale del fabbricato in questione.

Nel sottolineare l'involontarietà della situazione di pericolo, riconducibile a una serie di fattori esterni (come le vibrazioni derivanti dal traffico lungo l'arteria stradale, il dislivello del piano di strada rispetto alla base del fabbricato con scorrimento dell'acqua piovana verso le fondamenta del muro perimetrale e l'assestamento del terreno conseguente ai lavori di realizzazione dell'impianto fognario), il giudice monocratico ha evidenziato che il pericolo per l'incolumità pubblica poteva essere scongiurato solo attraverso l'esecuzione dei lavori di rinforzo del muro, fermo restando che, immediatamente dopo l'avvio dei lavori, è stato redatto il progetto dell'intervento, tanto è vero che la pratica di sanatoria dei lavori nel frattempo sospesi il 15 marzo 2017 è stata presentata nel maggio 2017 al Comune di (omissis), circostanza questa che avvalorava la necessità dell'intervento di ripristino eseguito durante la manutenzione del fabbricato.

A ciò la sentenza impugnata ha aggiunto il rilievo secondo cui, quand'anche le condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo avessero costituito oggetto di errore da parte degli imputati, era comunque configurabile nel caso di specie, ex art. 59 cod. pen., uno stato di necessità putativo comunque scriminante, potendo cioè ritenersi ravvisabile un erroneo ma legittimo convincimento degli imputati di trovarsi in presenza dei presupposti dello stato di necessità.

3. Orbene, l'impostazione del Tribunale appare immune da censure.

Deve premettersi in proposito che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal

ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha dunque un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, esulando dai poteri del giudice di legittimità quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, da ciò conseguendo che l'illogicità della motivazione, per poter essere censurata, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "*ictu oculi*" (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

Alla luce di tale premessa interpretativa, non vi è spazio per l'accoglimento del ricorso, dovendosi osservare che il Procuratore ricorrente, pur deducendo formalmente l'inosservanza della legge penale, ha di fatto sollecitato un diverso apprezzamento delle fonti dimostrative acquisite, sostenendo che "non vi era alcuna situazione di assoluta costrizione che impedisse di presentare, peraltro utilizzando anche mezzi telematici, che prescindono dalla rituale apertura degli uffici pubblici, la denuncia di rito", ciò nel presupposto che fosse "certamente possibile predisporre una denuncia dei lavori urgenti da eseguire, descrivendoli anche sommariamente, con la riserva di integrare la denuncia e allegare apposita documentazione", non potendosi "fondatamente ipotizzare sul piano logico che il titolare dell'obbligo violato non fosse nelle condizioni materiali per adempiere all'obbligo medesimo", non essendosi in presenza di un pericolo di danno talmente grave da non consentire una benché minima dilazione.

Dunque, il ricorrente non mette in discussione l'esistenza di una situazione di emergenza, ma ne contesta l'intensità, asserendo che la necessità dei lavori non fosse tale da impedire una preventiva e seppur generica denuncia dei lavori.

In tal modo viene tuttavia formulato un apprezzamento di fatto che non può trovare ingresso in questa sede, a fronte della differente ricostruzione operata nella sentenza impugnata, nella quale invece il pericolo di cedimento del muro è stato descritto in termini di concretezza e attualità, tali da non poter consentire la tempestiva predisposizione delle propedeutiche comunicazioni amministrative.

Del resto, a prescindere da ogni approfondimento sul fatto che, all'epoca della condotta (marzo 2017), fosse possibile l'invio della denuncia in forma telematica, deve comunque osservarsi che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, anche una denuncia incompleta non avrebbe messo al riparo i ricorrenti dal rischio di incorrere nella fattispecie contestata, richiedendosi in tal senso la rituale presentazione di una denuncia al Genio civile adeguatamente esauriente.

Il tema rilevante della vicenda non attiene comunque alle modalità alternative con cui avrebbe dovuto essere proposta la denuncia richiesta dalla normativa antisismica, ma all'esistenza di una condizione di pericolo imminente e inevitabile che doveva essere fronteggiata tempestivamente ed efficacemente a tutela della incolumità pubblica e che, pertanto, non consentiva l'espletamento della procedura amministrativa ordinariamente prevista per quel tipo di intervento. Tale presupposto fattuale è stato ritenuto ravvisabile dal Tribunale all'esito di un percorso argomentativo che, in quanto coerente con le acquisizioni probatorie e non manifestamente illogico, non risulta censurabile in sede di legittimità.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso, il 06/10/2021

Il Consigliere estensore
Paolo Zumica
Paolo Zumica

Il Presidente
Vito Di Nicola
Vito Di Nicola

